



**I.C. PERTINI – 87° D. GUANELLA
NAPOLI**

a indirizzo musicale



W www.icpertiniguanella.edu.it • **M** naic8e5005@istruzione.it ~ naic8e5005@pec.istruzione.it

**VADEMECUM
PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL
I° CICLO DELL'ISTRUZIONE**

A.S. 2024/2025

**Delibera N. 39 del Collegio dei docenti
del 21 Maggio 2025**

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. **LEGGE 13 LUGLIO, N. 107:** RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI.
2. **DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62:** NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180 E 181, LETTERA I), DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107.
3. **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741:** REGOLAMENTA L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.
4. **D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742:** REGOLAMENTA LE MODALITÀ PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE ED ADOTTA GLI ALLEGATI MODELLI NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA E AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
5. **Decreto Ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024 di adozione dei modelli di certificazione delle competenze**
6. **legge 1° ottobre 2024, n. 150** recante "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati"
7. **O.M. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0002867.23-01-2025**

1. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Gli articoli 6 e 7 del D. Lvo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (art 2 comma 4 D.M. N. 741). L'ordinanza n. 65 del 14 marzo 2022 all'art 2 comma 1 prevede che in sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n.249/1998;

c) voto di comportamento non inferiore a 6 decimi. Nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum, incluso il comportamento.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti sede terminante, diviene un

giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10 (art. 2 comma 4 D.M N.741).

CONDIZIONI PER LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL I° CICLO DI ISTRUZIONE

FREQUENZA

L'alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo) come da delibera n del Collegio dei docenti del 15 dicembre 2022 e da decreto di validità dell'a.s.2024-2025 6964/I-01 del 30/09/2024

N.B. è necessario che il consiglio di classe abbia comunicato alla famiglia l'avvenuto superamento del monte ore di assenze consentito ed abbia verbalizzato quanto è stato fatto per evitare tale situazione di "evasione" nel verbale del Consigli di classe che si svolgono nel mese di Maggio.

Il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente nei confronti di deroghe con delibera n. 23 del 27/09/2024 (decreto di validità prot 6964 I-1 per:

gravi motivi di salute; prolungate e/o reiterate terapie e/o cure presso centri specialistici o a domicilio;

gravi motivi di famiglia (avvio procedura separazione genitori, genitori detenuti o agli arresti domiciliari, situazioni familiari seguite dai servizi sociali, gravi patologie o lutti dei componenti del nucleo familiare entro il grado, permanenza prolungata nel Paese di origine proprio o dei genitori, sfratti per i residenti nelle vele)

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I; adesione a confessioni religiose che prevedono giorni di riposo

COMPORTAMENTO	-Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n.249/1998; - Non aver ricevuto la comminazione di tre sanzioni disciplinari nel corso dell'anno di cui una superiore ai 15 giorni, -Il consiglio di classe ha attribuito all'alunno una valutazione non inferiore a 6 decimi N.B. per l'attribuzione di un voto inferiore a sei decimi in comportamento è necessario attenersi ai seguenti documenti di riferimenti deliberati dal Cdl e CdD: • PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' • REGOLAMENTO DI ISTITUTO E DI DISCIPLINA • VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO • VALUTAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO	Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

1.1 AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE DEI CANDIDATI PRIVATISTI

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lvo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del D.M. n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, aver predisposto il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

Gli alunni privatisti sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dell'articolo 5 dell'ordinanza. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa

con votazione in decimi. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

1.2 PROVE STANDARDIZZATE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del Dlgs 62/2017. La mancata partecipazione rileva per l'ammissione all'esame di Stato. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

2. SEDI D'ESAME E COMMISSIONI

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una Commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. All'interno di ciascuna sottocommissione viene individuato un coordinatore ed un segretario. Si precisa che fanno parte della Commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5(commi 5-8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. **I lavori della Commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti. Le sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della Commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.**

3. PRESIDENTE DI COMMISSIONE

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Dirigente scolastico preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte da un docente collaboratore del Dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.

4. CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

L'articolo 5 del D.M. n. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della Commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Spetta al

Dirigente scolastico definire e comunicare al Collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, della prova del colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive. Le prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

La Commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.

Durante la riunione preliminare, la Commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore ed un segretario all'interno di ciascuna di esse. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione. In sede di riunione preliminare la Commissione individua le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame e per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

5.OPERAZIONI DI SCRUTINIO

4.1 Relativamente alle operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare che:

1. Allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di Classe;
2. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto;
3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento ;
4. I docenti incaricati delle attività alternative partecipano agli scrutini

4.2 In caso di ammissione all'esame conclusivo del ciclo è opportuno tenere presente che:

1. Il voto di ammissione va espresso **sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo**, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.
2. Il **voto di ammissione può essere inferiore a 6/10**, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
3. Il **voto di ammissione concorre** alla determinazione del **voto finale d'esame**.

4.3 In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo

1. l'eventuale non ammissione va deliberata all'unanimità o a maggioranza dal Consiglio di Classe;
2. nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non ammissione;
3. nel caso di non ammissione per il "comportamento" è necessario che nel verbale di scrutinio sia indicata la documentazione relativa alle sanzioni disciplinari in cui è incorso l'alunno secondo la procedura;
4. nel caso di una non ammissione per "mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento"

- è necessario che nel verbale dello scrutinio vi siano chiari riferimenti:
- a. ad interventi di recupero e rinforzo curricolari e extracurricolari che non hanno raggiunto i risultati programmati e alla loro realizzazione nell’anno scolastico in corso;
 - b. la partecipazione ad azioni specifiche sul disagio e la dispersione in considerazione delle iniziative attivate con Enti locali, associazioni, reti istituzionali;
 - c. al fatto che il discente non abbia raggiunto gli obiettivi minimi previsti per lui (piano di studio personalizzato) in diverse discipline;
 - d. all’impegno e alla partecipazione del discente nel corso del triennio;
- 5. le famiglie degli alunni non ammessi all’esame finale a conclusione del ciclo devono venire informate dell’esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all’albo dei risultati di quest’ultimi.**

5.1 Valutazione finale per ammissione all’esame di Stato

Il giudizio di idoneità

In merito alla formulazione del giudizio di idoneità, nell’ambito del Collegio dei Docenti del 21 maggio 2024 si è deciso formulare tale giudizio tenendo conto:

Il voto decimale rappresentativo del giudizio di idoneità si otterrà calcolando la media dei voti ottenuti dall’alunno nel 2° quadrimestre del primo, secondo e terzo anno (media elaborata in Argo) unitamente al percorso scolastico dell’alunno stesso nel triennio. Il giudizio di idoneità sarà determinato da una **MEDIA PONDERATA** come di seguito indicato:

- a) Media dei voti del triennio **(60 %)**: media aritmetica per ciascun anno scolastico dei voti del 2° quadrimestre del triennio elaborata in Argo + credito formativo maturato per ciascun anno scolastico sulla base della tabella allegata.
- b) Evoluzione del percorso scolastico in termini di autonomia raggiunta dall’alunno e grado di responsabilità nelle scelte, di livello di consapevolezza e ai progressi registrati relativamente al percorso triennale della S.I.G(**40 %**)

BLOCCO 1 60 %			BLOCCO 2 40%
1° anno 2° anno 3° anno	Media aritmetica voti del 2 Q. elaborata in Argo	Credito formativo MAX 0,3 per ciascun anno	Percorso formativo
	Media arrotondata alla prima cifra decimale	Punteggio espresso in decimi	Voto espresso in decimi

TABELLA BLOCCO 1: MEDIA del triennio dei crediti

	PON	POR	Arricchimento- Ampliamento	Bandi e concorsi	Totale per anno
1 CLASSE S.S.I.G	0,1	0,1	0,05	0,05	0,3
2 CLASSE S.S.I.G	0,1	0,1	0,05	0,05	0,3
3. CLASSE S.S.I.G	0,1	0,1	0,05	0,05	0,3
Totale fine ciclo di istruzione SSIG	0,3	0,3	0,15	0,15	0,9

TABELLA BLOCCO 2: Percorso formativo valutato sulla base dell’allegato n. 2 “*Rubrica di valutazione del percorso triennale*” del Vademecum e che costituisce un indicatore specifico per l’elaborazione in Argo del giudizio finale di ammissione all’esame del I° Ciclo di istruzione.

La valutazione globale finale sarà elaborata tenendo conto dei seguenti indicatori:

INDICATORI PER IL GIUDIZIO DESCRITTIVO NELLE VALUTAZIONI QUADRIMESTRALI	
I QUADRIMESTRE Valutazione intermedia Classi terze	1. Frequenza 2. Situazione iniziale 3. Autonomia 4. Metodo di studio 5. Progresso obiettivi didattici 6. Percorso personalizzato 7. Livello di apprendimento 8. Orientamento (allegato con attestazione)
II QUADRIMESTRE Valutazione finale Classi terze	1. Frequenza 2. Valutazione percorso triennale 3. Grado di apprendimento 4. Area di interesse 5. Ammissione/Non ammissione all'esame conclusivo
Valutazione finale Esame I ciclo di istruzione Classi terze	1. Risultati prove d'esame 2. Livello di conoscenze, abilità e competenze 3. Orientamento

Si allega

Griglia per l'elaborazione del giudizio di idoneità

ALLEGATO N. 1

Rubrica di valutazione del percorso triennale

ALLEGATO N. 2

6. PROVE d'ESAME

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- c) prova scritta relativa alle competenze in lingua straniera, come disciplinata dall'articolo 9 del DM 741/2017
colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

Prova scritta relativa alle competenze di italiano (D.M. 741/2017, art. 7)

La prova accerta:

- la padronanza della lingua
- la capacità di espressione personale
- la coerente ed organica esposizione del pensiero

La Commissione predispone almeno tre terne di tracce

Nel giorno di effettuazione della prova sorteggia la terna da proporre ai candidati. Ogni candidato sceglie una delle tre tracce sorteggiate

La Commissione deve formulare le tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali 2012 secondo le seguenti tipologie, che possono essere proposte singolarmente oppure strutturando la prova in più parti riferibili alle diverse tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche attraverso richieste di riformulazione.

“Le **tracce d'esame** - che possono essere presentate attraverso un breve testo di carattere letterario (che serva da spunto), una frase chiave, un'immagine - **devono contenere indicazioni precise relative alla situazione** (contesto), **all'argomento** (tematica), **allo scopo** (l'effetto che si intende suscitare), **al destinatario** (il lettore a cui ci si rivolge). Tali indicazioni non dovranno essere percepite come una limitazione della libertà ideativa quanto piuttosto come strumenti che, insieme alla correttezza linguistica, aiutino ad indirizzare la creatività delle alunne e degli alunni verso una migliore e più efficace forma espressiva”.

In allegato

Rubrica di valutazione della prova scritta di Italiano - ALLEGATO 3A

Griglia di correzione della prova scritta di matematica ALLEGATO 3B

Prova relativa alle competenze logico-matematiche (D.M. 741/2017, art.8)

Accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree:

- numeri;
- spazi e figure
- relazioni e funzioni
- dati e previsioni

Ogni traccia deve essere riferita alle due seguenti tipologie:

problemi articolati in una o più richieste;

quesiti a risposta aperta

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova

Nel giorno di effettuazione della prova sorteggia la terna da proporre ai candidati. Ogni candidato svolge i quesiti della prova scritta sorteggiata

In allegato

Rubrica di valutazione della prova scritta di matematica con giudizio descrittivo ALLEGATO 4A

Griglia di correzione della prova scritta di matematica

ALLEGATO 4B

Prova relativa alle competenze in lingua straniera (D.M. 741/2017, art.9)

Per accertare:

le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa secondo i seguenti LIVELLI:

- A2 per l'inglese

- A1 per la seconda lingua comunitaria

La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni per il curriculum, prevedendo una prova unica con due sezioni distinte rispettivamente per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria. La votazione finale attribuita alla prova unica sarà data dalla media aritmetica delle due sezioni che hanno pari peso nella determinazione del voto finale (50% prova di inglese; 50% prova della seconda lingua comunitaria). Sono oggetto di prova le seguenti tipologie ponderate sui due livelli di riferimento:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) completamento o riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) elaborazione di un dialogo;
- d) lettera o email personale;
- e) sintesi di un testo.

Nel giorno di effettuazione della prova sorteggia la terna da proporre ai candidati. Ogni candidato svolge la prova scritta comprensiva delle diverse tipologie

In allegato

Rubrica di valutazione delle prove di lingua con giudizio descrittivo ALLEGATO 5A

Griglia di correzione delle prove di lingua straniera(ingl-franc/ingl-spagn) ALLEGATO 5B

COLLOQUIO (D.M. 741/2017, art.10)

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali.

Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, che deve porre particolare attenzione alle capacità di:

- Originalità e personalizzazione;
- Coerenza e completezza nella trattazione
- argomentazione;
- pensiero critico e riflessivo;
- collegamento organico e significativo tra le discipline
- Nel corso del colloquio bisogna accertare i livelli di padronanza delle competenze relative alle all'insegnamento trasversale di educazione civica
- Per i percorsi ad indirizzo musicale è prevista, come in passato, una prova pratica di strumento.

In allegato

Rubrica di valutazione per l'attribuzione del voto prova orale -

ALLEGATO 6A

Griglia di correzione Prova orale (Colloquio)

ALLEGATO 6B

Giudizio descrittivo Prova orale (Colloquio)

ALLEGATO 7

7. SORTEGGIO CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE

Le tracce sono sorteggiate dalla commissione che, a tal fine, non deve necessariamente riunirsi in composizione Plenaria.

Il sorteggio può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della Commissione medesima.

La correzione va effettuata dai docenti della disciplina o delle discipline interessate (come precisa la nota 7885 del 9 maggio 2018), mentre l'attribuzione del voto è di competenza dall'intera sottocommissione che attribuisce un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di riunione preliminare, acquisendo i criteri concordati in seno agli Organi Collegiali competenti e deliberati nel presente Vademecum.

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un voto unico espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Gli alunni non italofoeni e di recente immigrazione svolgono le medesime prove degli altri candidati, ma, la valutazione delle stesse è legata in maniera precipua al contenuto e non alla forma e si terrà comunque conto del processo di apprendimento posto in atto dall'alunno.

Gli alunni con certificazione di Disturbo Specifico dell'Apprendimento svolgeranno le medesime prove degli altri candidati avvalendosi, però, degli strumenti e dei sussidi previsti dalla vigente normativa e già adottati nel corso dell'anno. Per quanto riguarda, invece, gli alunni con disabilità, essi sosterranno prove equipollenti personalizzate per tutte discipline.

8. VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame (prove scritte e prova orale). L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

• RUBRICA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO D'ESAME

Voto finale: 10

L'alunno/a ha conseguito consapevolezza e padronanza delle conoscenze e delle abilità, integrando i diversi saperi ed offrendo contributi critici. Sa utilizzare pienamente le competenze in contesti diversi anche realizzando prodotti e compiti di realtà. Ha sviluppato ottimi livelli di competenze disciplinari con particolare inclinazione in

Voto finale: 9

L'alunno ha conseguito consapevolezza e padronanza delle conoscenze e delle abilità, integrando i diversi saperi. Sa utilizzare pienamente le competenze in contesti diversi da quelli in cui sono state acquisite anche realizzando prodotti e compiti di realtà.

Ha sviluppato più che soddisfacenti livelli di competenze disciplinari con particolare inclinazione in.....

Voto finale: 8

L'alunno/a utilizza conoscenze e le abilità acquisite individuando nessi logici e facendo collegamenti interdisciplinari. Sa utilizzare le competenze in contesti diversi da quelli in cui sono state acquisite anche realizzando prodotti e compiti di realtà.

Ha sviluppato buoni livelli di competenze disciplinari con particolare inclinazione in.....

Voto finale: 7

L'alunno/a utilizza le conoscenze e le abilità acquisite individuando nessi logici e facendo collegamenti interdisciplinari. Sa utilizzare le competenze in contesti noti anche realizzando prodotti e compiti di realtà. Ha sviluppato discreti livelli di competenze disciplinari con particolare inclinazione in.....

Voto finale: 6

L'alunno affronta situazioni semplici in modo autonomo. Possiede conoscenze ed abilità essenziali e le sa applicare in situazioni note. Ha acquisito un livello base di competenze che utilizza in contesti già noti. Ha sviluppato sufficienti livelli di competenze disciplinari con particolare inclinazione in.....

Rubrica di valutazione dei livelli di conoscenze, abilità e competenze ALLEGATO N.8

(Indicatore presente in Argo)

7. LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

L'articolo 11 del D. Lvo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato Decreto tenendo a riferimento rispettivamente, il piano educativo individualizzato (PEI) e il piano didattico personalizzato (PDP). Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del D. Lvo n. 62/2017. Il Consiglio

di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova. Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado. La sottocommissione, tenendo a

riferimento le modalità organizzative definite dalla Commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del PEI, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del D. Lvo n. 62/2017. **Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti nell'anno scolastico successivo alla terza classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.**

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del D. Lvo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il Consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP e/o può riservare alle alunne e agli alunni tempi più lunghi di quelli ordinari” (comma 11 art.11). “ Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all’articolo 7” (comma 14 art.11). I consigli di classe possono definire sulla base delle specifiche situazioni soggettive le modalità proprie di svolgimento della prova orale. La documentazione prodotta sarà poi utilizzata dalle sottocommissioni in sede di esame per stabilire le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

“In caso di particolare gravità del disturbo specifico di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma” (comma 13 art. 11). Nel suddetto comma si afferma, quindi, che in caso di gravità del disturbo specifico di apprendimento o qualora tali disturbi specifici coesistano insieme nella stessa persona anche con altri disturbi di sviluppo o patologie, in presenza quindi di comorbilità, è possibile chiedere l'esonero

dall'insegnamento delle lingue straniere. Tuttavia la norma impone determinate procedure per poter ottenere l'esonero dalle lingue straniere ovvero:

- la gravità del disturbo deve risultare dal certificato diagnostico
- la richiesta deve essere presentata dalla famiglia
- il consiglio di classe deve approvarla
- l'alunna o l'alunno deve seguire un percorso didattico personalizzato.

Altro adempimento per i Consigli di classe sarà predisporre la tipologia di strumenti compensativi che la scuola adotterà per le prove standardizzate opportunamente adattate alle specifiche situazioni soggettive e al piano didattico personalizzato predisposto. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove" (comma 15 art.11). Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative- peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa- ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

8. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L'articolo 9 del D.Lvo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. In particolare, la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). Il Decreto precisa che i modelli sono adottati con provvedimento del MIUR e che i principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al Profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curriculum vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al D. M. 3 ottobre 2017n. 742. Per le alunne gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto

dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.

Il modello nazionale per le alunne e gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il D.M.742/17, sia per la certificazione al termine della Scuola primaria sia per quella al termine del primo ciclo, recita: «Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato». Ciò significa, per esempio, che possono essere allegati al modello dei descrittori (come rubriche, griglie ecc.) che declinano la padronanza delle competenze chiave descritte dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei quattro livelli previsti.

Per le alunne e gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ai sensi del Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

Il modello di certificazione ministeriale allegato al D.M.742/17 sarà compilato dal consiglio di classe utilizzando l'apposita funzione prevista nel Registro Elettronico di Argo.

9. DOCUMENTAZIONE ALLA FAMIGLIA AL TERMINE DEGLI ESAMI

Al termine dell'Esame di Stato, alla famiglie degli alunni, che abbiano superato l'esame, sarà consegnata la seguente documentazione:

- 1. Documento di valutazione riportante il giudizio di idoneità e il giudizio finale dell'esame del primo ciclo*
- 2. attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;*
- 3. certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;*
- 4. sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica;*
- 5. sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale*